

Osservatorio per la Giustizia Civile

Sezione Lavoro e Previdenza

del Tribunale di Reggio Calabria

VADEMECUM DELLE OPERAZIONI PERITALI

per le controversie in materia di invalidità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità

PREMESSA

Questo documento è il frutto di confronto fra diverse professionalità – Avvocati, Magistrati, Medici – che hanno pensato di fornire un contributo ed un'agile guida al Consulente chiamato a prestare la propria attività nell'ambito del processo previdenziale.

E' articolato in punti essenziali, perché sia di semplice lettura ed agevole consultazione, ed aiuti a risolvere le questioni che più frequentemente si presentano. Con l'auspicio che le esperienze che verranno possano aiutare a migliorarlo ancora.

COSA DEVE FARE IL CONSULENTE QUANDO RICEVE LA NOMINA:

1. E' obbligato a presentarsi all'udienza nell'ora e nel giorno fissati: la mancata presentazione può comportare le sanzioni di cui all' art. 20 delle disp. di att. del c.p.c.;
2. Verifica che sia stato formulato chiaramente il quesito cui è tenuto a rispondere: se il quesito non c'è o non è chiaro, deve segnalarlo al giudice davanti al quale comparirà per assumere l'incarico, e chiedere che sia formulato;
3. Se per qualche serio motivo è impossibilitato ad accettare l'incarico, deve comunicarlo per iscritto alla Cancelleria del giudice al più presto, possibilmente almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il giuramento;
4. Se invece sia impossibilitato a presentarsi solo il giorno della convocazione: dovrà segnalarlo per iscritto come sopra, possibilmente indicando una o più date in cui è sicuro di potersi presentare (*scegliendole possibilmente negli stessi giorni delle settimane successive rispetto a quello della convocazione*). In questo caso dovrà curare anche di informarsi se la richiesta è stata accolta, e per quale data è stato riconvocato;
5. Prepararsi a fissare in udienza il giorno, il luogo e l'ora delle operazioni peritali considerando che queste dovranno iniziare tra il 20[^] ed il 30[^] giorno successivo alla data del giuramento, e che la visita dovrà svolgersi in locali privi di barriere architettoniche, accessibili a soggetti non deambulanti o che si spostano in carrozzella ortopedica;
6. È utile sapere che, anche prima del giorno del giuramento, il consulente **già nominato** è autorizzato a visionare il fascicolo presso la cancelleria del giudice;

COSA DEVE O PUO' FARE IL CONSULENTE IN UDIENZA e subito dopo

7. Presentarsi nell'orario fissato per il giuramento, e comunque tra le ore 9,00 e le ore 9,30 e segnalare al giudice la sua presenza;
8. Esaminare il fascicolo insieme agli avvocati delle parti, se non lo abbia già fatto prima;
9. Fissare le operazioni peritali a verbale , nei termini indicati al **punto 5**);
10. Comunicare agli avvocati delle parti e inserire a verbale i suoi recapiti professionali (almeno un numero di telefono personale cui essere reperibile e l'indirizzo di posta elettronica certificata) attraverso i quali comunicare con le parti;
11. Se è richiesta visita domiciliare, visionare la documentazione agli atti di causa e quella offerta in udienza, segnalando al giudice, al momento del giuramento, se questa giustifichi la condizione di intrasportabilità ed in tal caso chiedere di essere autorizzato alla visita domiciliare ed alle spese di questa;
12. Ritirare i fascicoli di parte che sono affidati alla custodia e responsabilità del CTU e che andranno riconsegnati in cancelleria insieme all'elaborato peritale;
13. Annotare i termini concessi dal giudice per redigere la prima stesura dell'elaborato peritale, per inoltrarlo alle parti e per depositare la versione finale;
14. Almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali richiedere al **Direttore della Direzione Provinciale dell'INPS** la nomina di un medico legale dell'Ente che assista e/o partecipi. La comunicazione va inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it o, in alternativa, tramite "Portale dei servizi per il CTU" (di cui si dirà al successivo punto 15) e nella stessa andrà indicata la data, il luogo e l'ora d'inizio della visita peritale già fissata all'udienza di giuramento. La stampa della comunicazione con la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, **deve essere allegata** alla relazione di perizia;
15. Iscriversi al "Portale dei servizi per il CTU" attivo sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.inps.it, con accesso dall'area "Servizi Online", seguendo le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 139 del 2012, al fine di poter:
 - inviare la comunicazione di inizio delle Operazioni Peritali (di cui al precedente punto 14)
 - inviare la relazione peritale;
 - consultare l'agenda pagamenti a beneficio del Medico CTU;
16. Il CTU deve comunicare alla cancelleria del Giudice che lo ha nominato il proprio CODICE FISCALE. Il Consulente inoltre, al fine di poter ricevere le comunicazioni direttamente alla propria casella PEC, deve iscriversi al REGINDE cliccando sul seguente link:

[http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR355;](http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR355)

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

17. Deve redigersi un verbale in cui dare atto del luogo, giorno ed ora, delle persone presenti, dell'identificazione del soggetto da visitare, delle circostanze ritenute importanti che si sono verificate nel corso delle operazioni;
18. Deve indicarsi a verbale se si acquisiscono documenti e si deve indicare quali accertamenti sanitari sono stati eventualmente richiesti al periziato, nonché del termine assegnato per consegnare i referti o gli esiti al CTU;
19. Si possono acquisire documenti sanitari che riportano una data coeva o successiva alla data dell'udienza di giuramento;
20. Se le operazioni peritali dovranno proseguire in altra data questa deve fissarsi a verbale in modo che tutti i presenti ne siano avvertiti. Non sono necessarie altre comunicazioni alle parti presenti e non;
21. Il CTU può chiedere al periziato di effettuare accertamenti, purché non si tratti di indagini specialistiche invasive o cruente. In tal caso consegna all'interessato la richiesta con la quale si invitano, peraltro, le strutture diagnostiche a consegnare gli esiti degli accertamenti in busta chiusa;
22. Alla visita peritale può presenziare il consulente tecnico della parte, che risulta nominato in atti o che si presenta alla visita peritale munito di "lettera di incarico" rilasciata dall'avvocato del periziato, che andrà allegata al verbale delle operazioni peritali. Il consulente di parte, in ogni caso, non può essere nominato dopo l'inizio delle operazioni peritali;
23. Il medico dell' INPS può presenziare senza nessuna autorizzazione, è sufficiente che documenti tale sua qualità esibendo il tesserino;
24. In ogni caso possono presenziare alle operazioni gli avvocati delle parti.

SE IL PERIZIANDO NON SI PRESENTA ALLE OPERAZIONI

25. Se l'assenza è ingiustificata, ovvero se viene documentato il decesso dell'interessato, il verbale che registra le circostanze ed i fascicoli di parte vengono restituiti al giudice;
26. Se fino alla convocazione viene giustificata l'assenza per un impedimento temporaneo ed assoluto di carattere sanitario, il CTU redige il verbale in cui darà atto di tale circostanza e nel quale indica la nuova data di svolgimento delle operazioni peritali, che vale come riconvocazione per tutte le parti presenti e non. Il differimento della visita peritale non comporta lo spostamento dei termini assegnati dal giudice;
27. Se viene richiesta visita domiciliare solo in sede di operazioni peritali, il CTU avanza al giudice richiesta di autorizzazione solo ove ritenga documentata l'intrasportabilità e precisa, altresì, se la condizione risulti sopravvenuta rispetto a quella attestata dalla documentazione sanitaria già in atti;
28. Se invece non ritenga giustificata la richiesta di visita domiciliare, restituisce i fascicoli, con tale esplicita motivazione;

29. Se l'accertamento deve essere effettuato post mortem e sugli atti, si può procedere anche se alle operazioni non si è presentato nessuno;
30. Nel caso in cui il CTU ritiene di dover richiedere al giudice una autorizzazione, deve avere cura di informarsi tempestivamente dell'esito e del provvedimento emesso;

COSA DEVE CONTENERE L'ELABORATO PERITALE

31. L'anamnesi e la descrizione di un accurato e completo esame obiettivo con la descrizione della condizione psico-fisica della persona, delle capacità ed abilità residue, delle compromissioni e limitazioni riscontrate. Va riportata ogni descrizione che possa essere utile a fotografare la condizione del periziando durante le operazioni (*quindi se sia riuscito a spogliarsi e rivestirsi, se sia stato aiutato, se l'anamnesi sia stata raccolta direttamente o con l'aiuto di qualcuno, se abbia partecipato consapevolmente alla visita, ecc.*);
32. Una diagnosi completa e, se richiesta, una classificazione delle patologie secondo i codici di cui al DM 5.2.1992 per le invalidità civili, attribuiti direttamente o per analogia, nonché le percentuali d'invalidità attribuite a ciascuna infermità;
33. Il calcolo riduzionistico, o la eventuale diversa modalità di calcolo dell'invalidità globale, specificando le ragioni dell'utilizzo dell'uno o dell'altra;
34. Ove sia richiesto di accertare la condizione di non autosufficienza, questa deve essere indagata anche attraverso l'ausilio della somministrazione dei test (le cd. scale ADL e IADL,) i cui esiti siano però vagliati da adeguata valutazione critica del CTU, correlata alle diagnosi ed all'obiettività clinica riscontrata, e non di mera meccanica registrazione di risposte della parte;
35. Vanno invece evitate, perché appesantiscono inutilmente l'elaborato, le descrizioni delle infermità tratte dalla letteratura medica. Ogni descrizione dei sintomi e delle ricadute funzionali devono corrispondere a quelle osservate sul periziato;
36. La data di consolidamento della condizione e della percentuale invalidante osservata, precisando da quali documenti sanitari in atti e/o per quali elementi obiettivi, dati di esperienza medica, possa determinarsi con ragionevole certezza tale data di consolidamento. Se questa data contrasti con accertamenti fidefacienti in atti – quale il verbale della visita della commissione medica – va chiarito per quali ragioni possa ritenersi errata la valutazione di questa, e quali elementi sorreggano tale rilievo;
37. Una chiara risposta a ciascuno dei quesiti formulati dal giudice, contenuti nell'ordinanza di nomina o nel verbale di giuramento;
38. **Il CTU deve tassativamente astenersi dall'affermare l'esistenza o inesistenza di diritti a prestazioni previdenziali o assistenziali**: sono valutazioni che esulano dall'incarico e possono ingenerare equivoci ed incertezze;

FASI SUCCESSIVE ALLA REDAZIONE DELL'ELABORATO E DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINALE

39. Una volta completato l'elaborato questo, nei termini assegnati dal giudice, va inviato alle parti agli indirizzi di @pec. indicati negli atti;
40. Se dopo 30 giorni dall'invio non sono state formulate osservazioni, il CTU lo attesterà in calce all'elaborato che depositerà in cancelleria corredato dalle stampe cartacee di tutte le comunicazioni effettuate, dal verbale delle operazioni peritali, dalla documentazione medica acquisita nel corso delle stesse e dalla nota spese;
41. Se nei 30 giorni dall'invio riceverà osservazioni o richiesta di chiarimenti da qualcuna delle parti, provvederà a depositare in cancelleria quanto al punto precedente, nonché le osservazioni ricevute dalle parti ed una esauriente e completa risposta alle osservazioni stesse;
42. È opportuno ricordare che le osservazioni formulate dai difensori costituiscono legittimo e doveroso momento del contraddittorio processuale e non già arbitraria iniziativa, ad esse va fornita ogni delucidazione ed esauritivo chiarimento;
43. il consulente, conservando il numero di R.G. del fascicolo d'ufficio, potrà conoscere il momento in cui risulta definita la causa e liquidata la CTU collegandosi al sito http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp ed effettuando la ricerca sugli eventi del fascicolo;
44. La liquidazione finale stabilisce a carico di quale delle parti è posto il pagamento della CTU; se non viene pagato il CTU, però, può chiedere all'altra parte il proprio compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008).

Reggio Calabria, 11 marzo 2013

PRINCIPALI IPOTESI DI ACCERTAMENTI

IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

- stabilire se le patologie riscontrate comportano

A) per l'invalidità civile - L. 118/71 (che si determina tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. 5 febbraio 1992)

- una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

- una totale inabilità lavorativa pari al 100% e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

B) per l'indennità di accompagnamento

- la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

oppure, stabilire se a causa di una infermità o di un difetto fisico o mentale

C) per l'assegno ordinario di invalidità – L. 222/84

- la capacità di lavoro del periziato, in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

D) per la pensione ordinaria di inabilità – L. 222/84

- il periziato si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

ovvero, stabilire se il periziato presenta

E) per l'handicap non grave – L. 104/92, art. 3, comma 1

- una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione lavorativa e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante;

F) per l'handicap in situazione di gravità – L. 104/92, art. 3, comma 3

- una minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e, in caso affermativo la data di consolidamento, del complesso invalidante.